

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2713

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RIPAMONTI, BOCO, CARELLA,
CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI e
ZANCAN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 2004

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo
stato e l’andamento dei conti pubblici in Italia**

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato e l'andamento dei conti pubblici in Italia. In particolare, così come indicato all'articolo 1, l'attività della Commissione di inchiesta è rivolta:

a) all'analisi delle cause per cui le previsioni governative programmatiche e tendenziali vengono sistematicamente smentite dai risultati;

b) all'analisi degli effetti sugli equilibri di finanza pubblica della legislazione di spesa degli ultimi tre anni, che presenta, con sempre maggiore frequenza e su importanti provvedimenti, forme di copertura che spezzano il legame tra fini e mezzi sancito dall'articolo 81 della Costituzione;

c) all'esame delle manovre di bilancio relative all'ultimo triennio che suscitano gravi perplessità per la prevalenza delle misure *una tantum* dall'incerto impatto, per l'utilizzo di miglioramenti fittizi dei profili tendenziali (utilizzo del risparmio pubblico negativo) e per la indeterminatezza dei quadri di finanza pubblica, confusi e parziali;

d) all'esame dell'andamento del livello del debito pubblico, di gran lunga più elevato rispetto a quello dei grandi Paesi dell'Unione europea, che sostanzialmente, a partire dal 2001, ha frenato la sua tendenza alla flessione, realizzata artificialmente con espedienti meramente contabili (concambio Tesoro/Banca d'Italia);

e) all'analisi delle cause che hanno determinato la consistente flessione dell'avanzo primario significativamente inferiore al li-

vello del 5 per cento ritenuto necessario ai fini della riduzione dell'elevato debito pubblico;

f) all'analisi dell'evoluzione dell'indebitamento netto che appare sottostimato, si allontana dal pareggio e presenta scostamenti crescenti rispetto al fabbisogno di cassa.

L'articolo 2 del provvedimento regola le norme relative alla composizione e alla durata della Commissione, la quale è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

La Commissione ha il compito di effettuare tutte le ricerche e le rilevazioni occorrenti per le indagini necessarie allo svolgimento dei propri compiti, promuovendone la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica. Viene inoltre stabilito che la Commissione, entro trenta giorni dalla conclusione dei propri lavori, dia mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale, presentandola al Parlamento, riferendo sulla propria attività e formulando osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzando proposte e soluzioni per assicurare un efficace ed equilibrato andamento della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione e compiti
della Commissione di inchiesta)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sullo stato e sull'andamento dei conti pubblici dell'ultimo triennio, con particolare riferimento:

a) all'analisi delle cause per cui le previsioni governative programmatiche e tendenziali vengono sistematicamente smentite dai risultati;

b) all'analisi degli effetti sugli equilibri di finanza pubblica della legislazione di spesa degli ultimi tre anni, che presenta, con sempre maggiore frequenza e su importanti provvedimenti, forme di copertura che spezzano il legame tra fini e mezzi sancito dall'articolo 81 della Costituzione;

c) all'esame delle manovre di bilancio relative all'ultimo triennio che suscitano gravi perplessità per la prevalenza delle misure *una tantum* dall'incerto impatto, per l'utilizzo di miglioramenti fittizi dei profili tendenziali (utilizzo del risparmio pubblico negativo) e per la indeterminatezza dei quadri di finanza pubblica, confusi e parziali;

d) all'esame dell'andamento del livello del debito pubblico, di gran lunga più elevato rispetto a quello dei grandi Paesi dell'Unione europea, che, a partire dal 2001, ha frenato la sua tendenza alla flessione, realizzata artificialmente con espedienti meramente contabili;

e) all'analisi delle cause che hanno determinato la consistente flessione dell'avanzo

primario significativamente inferiore al livello del 5 per cento ritenuto necessario ai fini della riduzione dell'elevato debito pubblico;

f) all'analisi dell'evoluzione dell'indebitamento netto che appare sottostimato, si allontana dal pareggio e presenta scostamenti crescenti rispetto al fabbisogno di cassa.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla data della nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di Presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, che, con il Presidente, formano l'ufficio di presidenza.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione ha il compito di effettuare tutte le ricerche e le rilevazioni occorrenti per le indagini di cui all'articolo 1, promuovendone la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di sei mesi, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

8. La Commissione, entro trenta giorni dalla conclusione dei propri lavori, dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione finale, presentandola al Parlamento, riferendo sulla propria attività e formulando osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, nonché avanzando proposte e soluzioni per assicurare un efficace ed equilibrato andamento della finanza pubblica.

9. Se ai fini della redazione della relazione finale di cui al comma 8 non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso, in qualsiasi grado di giudizio, presso l'Autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copia di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Sono a disposizione della Commissione tutti gli atti e i documenti acquisiti presso enti controllati dallo Stato e organismi ministeriali.

4. Qualora l'Autorità giudiziaria invii alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la secretazione degli atti.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti, comprese le norme per l'acquisizione di atti

e le testimonianze. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. La Commissione può avvalersi della collaborazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti istituito ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, e dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti di sua scelta.

5. La Commissione può altresì stipulare convenzioni con istituti di ricerca ed enti privati specializzati nella materia, centri studi di Associazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della citata legge n. 281 del 1998, e successive modificazioni.

6. La Commissione può avvalersi anche della collaborazione di esperti, estranei al personale delle Camere, rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza di cui all'articolo 2, comma 4.

7. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

8. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

